

Modello di Statuto per associazioni

Testo: Christa Camponovo, Centro di competenza vitamina B

Il diritto svizzero (Codice civile, artt. 60-79) concede alle associazioni ampia libertà in materia di organizzazione e di Statuto. Esiste però un punto fermo: se la norma giuridica contempla la dicitura «per legge», non sono ammesse deroghe.

Lo Statuto è l'ordinamento di base dell'associazione. Per avere validità giuridica, l'associazione deve avere uno Statuto redatto in forma scritta. Accanto alle disposizioni legislative del Codice civile, lo Statuto rappresenta l'insieme delle norme interne all'associazione, alle quali soci e il Comitato direttivo devono attenersi.

In linea di principio, a tutti i soci si applicano uguali diritti e uguali obblighi. Ogni deroga a questo principio deve essere disciplinata nello Statuto.

Gli Statuti troppo concisi non sono necessariamente i migliori, poiché non forniscono informazioni sufficienti in caso di dubbio o controversia.

Ogni associazione ha bisogno dello Statuto che meglio risponde alle sue esigenze e particolarità. Di conseguenza non esiste «il» modello di Statuto valido per tutte le associazioni.

Nel seguente modello di Statuto, i *commenti* del caso sono illustrati nei riquadri. Per alcune disposizioni sono inoltre indicate *varianti* non esaustive.

Dal presente modello di Statuto riprenderete quindi solo le formulazioni che si applicano alla vostra associazione. Naturalmente potete inserire anche ulteriori disposizioni e norme più dettagliate.

Spiegazioni sui singoli concetti sono disponibili sul sito www.vitaminab.ch/a-z/ unitamente a uno «strumento di lavoro» sul tema della fondazione di un'associazione, in cui sono descritte le principali componenti di uno Statuto.

Modello di Statuto

Associazione [nome dell'associazione]

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero si è costituita un'associazione denominata «[nome dell'associazione]» con sede a [Comune]. L'associazione è politicamente indipendente e aconfessionale.

Commento:

la sede dell'associazione è sempre un comune politico, mentre l'indirizzo postale dell'associazione può anche essere un altro luogo.

2. Obiettivo e scopo

L'associazione ha quale scopo «[scopo dell'associazione]».

Commento:

lo scopo dell'associazione deve sempre essere di natura ideale. L'associazione non può perseguire scopi economici. Qui è anche possibile indicare in che modo l'associazione intende raggiungere i suoi obiettivi.

Per le associazioni di pubblica utilità: «L'associazione opera esclusivamente per interessi di pubblica utilità e non persegue scopi commerciali o di auto-aiuto. Gli organi svolgono la propria attività a titolo onorifico».

3. Mezzi

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- quote associative
- contributi di sostenitori
- proventi derivanti dall'organizzazione di eventi
- sovvenzioni
- proventi derivanti da accordi di prestazione
- donazioni e sussidi di ogni genere

Commento: se si applicano quote associative, questo deve essere specificato nello Statuto. In caso contrario si menzionano solo le fonti d'entrata effettive.

Le quote associative sono fissate annualmente dall'Assemblea dei soci. I soci attivi versano un contributo superiore rispetto ai soci passivi. I soci onorari e i membri del Comitato direttivo in carica sono esentati dal versamento del contributo.

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Commento: l'eventuale applicazione di quote associative differenti a seconda della categoria di socio deve essere consentita dallo Statuto. I membri del Comitato direttivo possono essere esentati dal versamento della quota solo se stabilito nello Statuto.

4. Adesione

L'adesione è aperta a persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo dell'associazione.

Le persone fisiche che si avvalgono delle offerte e delle strutture dell'associazione sono soci attivi con diritto di voto.

Le persone fisiche o giuridiche che sostengono l'associazione finanziariamente o idealmente possono essere soci passivi con diritto di voto.

Su proposta del Comitato direttivo, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di socio onorario alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione. I soci onorari hanno pieno diritto di voto.

Variante: I soci onorari non hanno diritto di voto.

I soci sostenitori con diritto di voto versano un contributo annuale almeno pari a quello dei soci attivi.

Commento: non è obbligatorio distinguere tra soci attivi, soci passivi ecc. In caso di differenti tipi di adesione deve essere chiaro quali sono i diritti e gli obblighi delle singole categorie.

Lo Statuto può stabilire se ai soci passivi e ai soci onorari è concesso o meno il diritto di voto.

L'adesione all'associazione può avvenire in ogni momento. La relativa richiesta deve essere sottoposta al Comitato direttivo, che decide in via definitiva in merito all'ammissione.

Commento: se lo Statuto non prevede nulla al riguardo, è l'Assemblea dei soci che decide in merito all'ammissione.

5. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa

- per le persone fisiche in seguito a dimissioni, esclusione o decesso;
- per le persone giuridiche in seguito a dimissioni, esclusione o estinzione della persona giuridica.

6. Dimissioni ed esclusione

Il recesso dall'associazione è possibile solo [entro la data.../fine anno/la data dell'Assemblea dei soci]. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Comitato direttivo con un preavviso di almeno [... settimane].

Variante: Il recesso dall'associazione è possibile in ogni momento mediante notifica al Comitato direttivo.

Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo associativo.

Commento: il termine di disdetta può essere di 6 mesi al massimo. Deve essere chiaro se una persona avrà ancora o non avrà più il diritto di voto all'Assemblea dei soci successiva, soprattutto in caso di recesso alla data dell'Assemblea dei soci.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento per [motivi, ad es. violazione dello Statuto, comportamento contrario agli scopi dell'associazione ecc.].

Varianti:

Il Comitato direttivo può escludere un socio dall'associazione in qualsiasi momento senza fornirne i motivi.

Il Comitato direttivo prende la decisione di escludere il socio: entro 30 giorni quest'ultimo può interporre ricorso alla decisione e sottoporlo all'attenzione della successiva Assemblea dei soci. I diritti di socio sono sospesi fino alla decisione definitiva.

Se un socio non versa la quota sociale nonostante il sollecito, il Comitato direttivo può escluderlo automaticamente.

Commento: se non altrimenti disposto, l'Assemblea dei soci decide in merito all'esclusione. Prima dell'esclusione, il socio interessato va in ogni caso sentito.

7. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato direttivo
- c) l'Ufficio di revisione
- d) l'Ufficio dell'associazione
- e) altro

Commento: l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo sono organi obbligatori. Nello Statuto sono enumerati solo gli organi effettivi, eventualmente ricorrendo a una disposizione facoltativa nel caso in cui l'organo venga istituito solo all'occorrenza o in base alle possibilità finanziarie.

Se un ufficio è annoverato come organo, dovrebbe figurare anche in un articolo separato, ad es. con la dicitura: «Il Comitato direttivo delega la gestione dell'attività operativa a un'amministratrice delegata/un amministratore delegato (o a un ufficio). La collaborazione tra il Comitato direttivo e tale ufficio, nonché i compiti, le competenze e le responsabilità degli organi sono stabiliti nel Regolamento interno. La/il rappresentante dell'ufficio partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato direttivo.»

8. L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente il [momento/arco di tempo...].

Commento: è opportuno tenere l'Assemblea dei soci nella prima metà dell'anno, meglio ancora nel primo trimestre.

Le alternative all'Assemblea in presenza devono essere disciplinate nello Statuto, ad es. con la formulazione: «In casi eccezionali ben motivati, il Comitato direttivo può consentire di deliberare mediante una piattaforma di voto elettronica o mediante voto scritto».

Questa pratica comporta tuttavia notevoli svantaggi, si veda al riguardo:

https://www.vitaminab.ch/nozioni/faq/?_locale=it

In caso di svolgimento alternativo dell'Assemblea, occorre rispettare le stesse disposizioni statutarie valide per l'Assemblea in presenza: termine di convocazione, quorum di presenza (quorum di partecipazione), maggioranze richieste. Per il calcolo delle maggioranze è determinante il numero di soci che partecipano alla votazione/elezione.

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di [libera scelta del lasso di tempo, ma minimo 10 giorni] allegando l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le proposte dei soci relative a ulteriori questioni da trattare all'Assemblea vanno inoltrate al Comitato direttivo entro [numero giorni/settimane] per iscritto e corredate di debita motivazione.

Commento: per simili proposte si intendono punti all'ordine del giorno/questioni (mozioni su temi da trattare). Il termine non deve essere troppo ravvicinato, poiché tutte le questioni trattate in un'Assemblea dei soci devono prima essere rese note ai soci (preavviso di almeno 10 giorni).

Le proposte concernenti i singoli punti all'ordine del giorno devono poter essere presentate durante l'Assemblea al momento della loro evasione.
https://www.vitaminab.ch/uploads/media/default/403/Punti_all_ordine_del_giorno_e_proposte.pdf

Il Comitato direttivo o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea straordinaria, indicandone lo scopo. L'Assemblea deve avere luogo entro [... settimane] dalla ricezione della richiesta.

Commento: il quorum di 1/5 è obbligatorio. Questa frazione può essere minore, ma non maggiore. Il diritto di convocazione può essere concesso ad altri organi o persone.

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti e competenze inalienabili:

- a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- b) approvazione del rapporto annuale del Comitato direttivo
- c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
- d) discarico al Comitato direttivo
- e) elezione del/della Presidente e degli altri membri del Comitato direttivo, nonché dell'Ufficio di revisione

Commento: i membri del Comitato direttivo possono anche essere eletti singolarmente – ad es. alla carica di Cassiere, Vicepresidente ecc. – o in altri organi collegiali.

- f) Determinazione della quota associativa
Variante: delle quote associative
- g) approvazione del budget annuale
Variante: presa di conoscenza del budget annuale
- h) deliberazione sul programma delle attività
Variante: presa di conoscenza del programma delle attività
- i) deliberazione sulle proposte del Comitato direttivo e dei soci
- j) modifica dello Statuto
- k) decisione in merito all'esclusione di soci
Variante: decisione in merito a eventuali ricorsi presentati
- l) deliberazione in merito allo scioglimento dell'associazione e all'impiego del ricavato della liquidazione.

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

Variante: Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno [numero o percentuale] soci.

Commento: questa variante ha senso solo se di norma la percentuale viene raggiunta.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, decide il voto del/della Presidente.

Variante: Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Commento: maggioranza semplice o maggioranza relativa: una proposta è accolta se ottiene più voti favorevoli che voti contrari; le astensioni non contano.

Maggioranza assoluta: una proposta deve ottenere un voto in più rispetto alla metà dei voti validi espressi dai soci presenti.

Per evitare malintesi, è opportuno stabilire nello Statuto il tipo di maggioranza.

<https://www.vitaminab.ch/uploads/media/default/1720/AH%20Richtig%20abstimmen.pdf>

La modifica dello Statuto richiede l'approvazione di una maggioranza di [frazione: 2/3, 3/4...] degli aventi diritto al voto presenti.

Commento: per questioni speciali (modifica dello Statuto, scioglimento) può essere richiesta una maggioranza qualificata, ad esempio una maggioranza di due terzi.

Variante per la rappresentanza: un socio può farsi rappresentare all'Assemblea dei soci da un altro socio mediante procura. Ogni socio può rappresentare al massimo [numero] soci(o).

Le decisioni prese devono essere messe a verbale.

9. Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da almeno [numero] persone.

Varianti:

Il Comitato direttivo è composto da un numero di persone che può variare [da... a...].

Il Comitato direttivo è composto da [numero] persone.

Rimane in carica [...] anni. Può essere rieletto.

Variante: Rimane in carica [...] anni. La rielezione è ammessa per un massimo di [...] volte.

Il Comitato direttivo gestisce gli affari correnti e rappresenta l'associazione verso l'esterno.

Emana i regolamenti.

Può impiegare gruppi di lavoro (gruppi esperti).

Ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, il Comitato direttivo può impiegare o incaricare terze persone (conformemente al diritto del lavoro), dietro adeguato compenso.

Altri compiti e competenze del Comitato direttivo

Al Comitato direttivo fanno capo tutte le competenze non conferite per legge o dallo Statuto a un altro organo.

Nel comitato sono rappresentate le seguenti cariche:

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) Tesoriere
- d) Segretario/a
- e) (altre)

Il cumulo delle cariche è possibile.

Variante: Il Comitato direttivo si costituisce da sé.

Commento: «si costituisce da sé» significa che il Comitato direttivo si ripartisce autonomamente i compiti e che i singoli membri del Comitato direttivo non vengono eletti nelle loro cariche.

Variante: Il Comitato direttivo si costituisce da sé, fatta eccezione per la carica di Presidente.

Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano. Ogni membro del Comitato direttivo può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

Se nessun membro del Comitato direttivo richiede un consulto orale, valgono le decisioni prese in forma scritta (e-mail comprese).

In linea di principio il Comitato direttivo opera a titolo onorifico e senza percepire compenso. Ha però diritto al rimborso delle spese sostenute. Per prestazioni particolari dei singoli membri del Comitato direttivo può essere corrisposto un compenso adeguato.

Commento: l'attività a titolo onorifico è la condizione base per l'esenzione fiscale.

10. L'Ufficio di revisione

L'Assemblea dei soci nomina [numero] revisori dei conti o una persona giuridica che controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno una verifica a campione.

L'Ufficio di revisione fa rapporto al Comitato direttivo e, per conoscenza, all'Assemblea dei soci.

Rimane in carica [numero di anni]. Può essere rieletto.

11. Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma congiunta del/della Presidente e di un altro membro del Comitato direttivo.

Variante: Il Comitato direttivo disciplina il diritto di firma collettiva a due.

12. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde l'associazione con il proprio fondo comune. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Commento: così sancisce la legge. È peraltro possibile stabilire l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

13. Protezione dei dati

La raccolta dei dati dei soci da parte dell'associazione si limita esclusivamente ai dati personali necessari per la realizzazione dello scopo sociale. Il Comitato direttivo garantisce una sicurezza dei dati commisurata al rischio.

I dati dei soci – nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail [eventualmente indicare altri dati] – sono resi noti a tutti i soci.

Variante: I dati dei soci non sono resi noti agli altri soci, a meno che una disposizione di legge ne preveda la divulgazione.

Commento: i soci potrebbero aver bisogno dei dati dei soci per l'esercizio dei loro diritti di soci (ad es. per convocare un'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 64 cpv.3 CC).

I dati dei soci, vale a dire [specificare dati], sono pubblicati sul sito Internet, nella newsletter e nel bollettino dell'associazione [eventualmente altre sedi di pubblicazione]. La divulgazione dei dati a terzi avviene solo nell'ambito del disbrigo di un incarico consentito dalla legge e se ciò è prescritto per legge o disposto da un'autorità.

Commento: se i dati dei soci devono essere trasmessi a terzi, la relativa disposizione deve specificare quali dati (ad es. nome, indirizzo e indirizzo e-mail), per quale scopo (ad es. pubblicità) e a quali terzi (ad es. sponsor) vengono trasmessi. Nella definizione di «terzi» rientra anche la federazione di cui fa parte una sezione.

Il trattamento dei dati dei soci avviene inoltre conformemente alle norme della Legge federale sulla protezione dei dati e alla Dichiarazione sulla protezione dei dati pubblicata sul sito Internet dell'associazione.

Commento: in ottemperanza all'obbligo di informazione previsto dalla legge in materia di protezione dei dati, ogni associazione deve redigere una dichiarazione in merito, che va preferibilmente pubblicata sul proprio sito Internet.

14. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza del [quota necessaria, maggioranza qualificata] dei soci presenti.

Variante:

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato per decisione di un'Assemblea ordinaria o straordinaria con la maggioranza del [quota necessaria, maggioranza qualificata] dei soci presenti, se almeno il [quorum necessario] dei soci vi prende parte.

Se la partecipazione all'Assemblea dei soci è inferiore al [quorum necessario], si deve tenere una seconda Assemblea entro un mese. Nell'ambito di questa seconda

Assemblea, l'associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei soci presenti è inferiore ai tre quarti.

Con lo scioglimento, il patrimonio dell'associazione viene devoluto a un'organizzazione svizzera esente dall'obbligo fiscale che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Commento: ai fini dell'esenzione fiscale, il patrimonio deve necessariamente andare a un'organizzazione di utilità pubblica con sede in Svizzera e non può essere distribuito ai soci.

15. Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del [data di fondazione o data dell'Assemblea dei soci] ed è entrato in vigore in tale data. Sostituisce tutte le versioni precedenti (nel caso di associazioni già esistenti).

Data e luogo _____

Il/La Presidente

Il Redattore del verbale
